



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio degli appalti e gestione dei sistemi di trasporto

Repertorio N. del

CONTRATTO DI SERVIZIO PUBBLICO NOTTURNO DI COLLEGAMENTO

MARITTIMO PER IL TRASPORTO DI PERSONE E VEICOLI CON LE ISOLE

MINORI DELLA SARDEGNA: S. PIETRO E LA MADDALENA. (CPV 60640000-6)

Lotto 1: Carloforte - Calasetta CIG: 0880526908 Lotto 2: La Maddalena – Palau

CIG: 08818036D9.

L'anno duemiladieci il giorno _____ del mese di _____, presso la sede dell'Assessorato dei Trasporti, sita in Cagliari, via Caprera, n. 15;

TRA

La REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (cod. fisc. 80002870923), in persona del Direttore del Servizio _____, Dr. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene in nome e per conto della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Trasporti di seguito denominata per brevità "Regione";

E

_____, nato a _____ il _____, residente in _____, via _____, n. _____, codice fiscale _____, nella sua qualità di _____ legale rappresentante _____ della _____, con sede in _____ (prov. _____), via _____, c.f./Partita IVA n. _____, ovvero (nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio occasionale o GEIE) di

mandatario/capogruppo della _____, con sede in

_____ (prov. _____), via _____, c.f./Partita

IVA n. _____, giusta atto costitutivo/mandato collettivo speciale con

rappresentanza Rep. N. _____ in data _____, registrato presso

_____ col n. _____ in data _____, di seguito denominata

per brevità "Ditta";

PREMESSO CHE:

- la Direttiva 2004/18/CE e successive modificazioni ed integrazioni coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

- il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni disciplina il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

- la Legge regionale 7 agosto 2007 n. 5, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004, prevede le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto;

- la Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 e s.m. reca la disciplina e l'organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna;

- al fine di procedere all'affidamento del servizio pubblico notturno di collegamento marittimo per il trasporto di persone e veicoli con le isole minori della Sardegna: S. Pietro e La Maddalena. Lotto 1: Carloforte – Calasetta e v.v.; Lotto 2: La Maddalena – Palau, con Determinazione del Direttore del Servizio degli appalti e gestione dei sistemi di trasporto dell'Assessorato dei Trasporti n° 15 del 28 gennaio 2011 è stata indetta la relativa procedura aperta - con approvazione del Bando di

gara, del Disciplinare di gara, del Capitolato tecnico, dello schema di contratto e dei rispettivi allegati, ai sensi dell'art. 55 del Codice dei contratti in attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CEE, e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. c), della L.R. 5/2007 e dell'art. 83 del Codice dei contratti e secondo le modalità stabilite negli atti di gara.

- a seguito della gara espletata è risultata aggiudicataria la Società _____, con sede legale in _____, via _____ - Codice Fiscale e Partita IVA n. _____;

- con Determinazione del Direttore del Servizio degli appalti e gestione dei sistemi di trasporto dell'Assessorato dei Trasporti n° _____ del _____ il servizio in oggetto è stata aggiudicato alla Società sopracitata;

- l'importo necessario per il pagamento del corrispettivo del presente appalto troverà copertura finanziaria sulle risorse regionali a valere sul capitolo SC07.0611 – all'UPB S07.06.001 – C.d.R. 00.13.01.04.

- è stato acquisito agli atti il documento attestante la regolarità contributiva e retributiva (D.U.R.C.) della Ditta rilasciato dalla sede di _____ il _____;

- l'impresa ha documentato il possesso dei requisiti di cui al bando di gara;
- sono stati prodotti gli ulteriori documenti espressamente richiesti alla Ditta a perfezionamento e completamento del contratto, segnatamente relativi alla cauzione definitiva e alla polizza assicurativa.

- si addivene quindi alla sottoscrizione del presente contratto che, unitamente al Bando di gara, al Disciplinare di gara, al Capitolato tecnico, all'offerta tecnica, all'offerta economica ed alle dichiarazioni rese dalla Ditta all'atto della partecipazione

alla gara - da ritenersi qui di seguito integralmente confermate - ed agli altri Allegati

correlati, rappresentano la disciplina contrattuale vincolante per entrambe le parti.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

INDICE

VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

ART 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO

ART. 3 - MODIFICHE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO

ART. 4 - TARIFFE APPLICABILI

ART. 5 - DURATA DEL SERVIZIO

ART. 6 - IMPORTO DELL'APPALTO

ART. 7 - PAGAMENTI E OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI

FLUSSI FINANZIARI

ART. 8 - DISPONIBILITÀ DEI MEZZI NAUTICI

ART. 9 - CAUZIONI E GARANZIE

ART. 10 - RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

ART. 11 - OBBLIGHI DELLA DITTA

ART. 12 - ACCOGLIENZA PASSEGGERI E VISIBILITÀ DEL SERVIZIO

ART. 13 - PULIZIA DEI MEZZI NAVALI

ART. 14 - SCIOPERO

ART. 15 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

ART. 16 - PENALITÀ E VARIAZIONI DEL CORRIPSETTIVO

ART. 17 - RECESSO DAL CONTRATTO

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 19 - CONTROLLO E SORVEGLIANZA DEL SERVIZIO

ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CEDIBILITA' DEI DEBITI E DEI CREDITI

ART: 21 - USO DELLA LINGUA ITALIANA

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI

ART. 23 - RESPONSABILE DEL CONTRATTO

ART. 25 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ART. 25 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

ART. 26 - NORME DI RINVIO

ALLEGATI AL PRESENTE CONTRATTO:

A) OFFERTA ECONOMICA

B) OFFERTA TECNICA

C) CAPITOLATO TECNICO

VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI

- Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l'Allegato "A" (Offerta economica), Allegato "B" (Offerta tecnica), Allegato "C" (Capitolato tecnico, comprensivo dei chiarimenti inviati durante la gara), nonché la dichiarazione del legale rappresentante della società posta in calce al presente atto.

- L'esecuzione del presente appalto è disciplinata, oltre che da quanto disposto nel presente contratto e nei documenti in esso richiamati, dalla vigente normativa, comunitaria, statale e regionale, in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e, in subordine, alle norme del codice civile, per quanto non regolato

dalle disposizioni sopra richiamate.

- In caso di discordanza o contrasto, tutti gli atti ed i documenti della gara, prodotti dalla Regione, prevarranno su tutti gli atti ed i documenti della gara prodotti dalla Ditta.

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio pubblico notturno di collegamento marittimo regolare per il trasporto di persone e veicoli come di seguito indicato:

- **Lotto 1** - tratta Carloforte – Calasetta e viceversa;

- **Lotto 2** - tratta La Maddalena – Palau e viceversa;

2. L'appalto dovrà essere effettuato con le modalità indicate nel bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e atti correlati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, nel quale sono stabiliti per le tratte suindicate itinerari, orari, frequenze e tariffe.

3. La Ditta è, altresì, soggetta alla completa osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti vigenti in materia di contabilità generale dello stato e di pubblici appalti, delle leggi regionali, decreti e regolamenti in vigore nella regione e provincia in cui si eseguono i servizi oggetto del presente appalto, delle norme del lavoro e di avviamento al lavoro, di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, di quante altre richiamate nel presente contratto, anche se non espressamente, e di tutte le norme modificative e sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione del presente servizio.

4. La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte le leggi sopra richiamate e della loro

incondizionata accettazione.

ART. 2

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO

1. La Ditta è tenuta a prestare il servizio, nel rispetto delle normative internazionali, delle leggi e dei regolamenti comunitari, nazionali e regionali.

2. La Ditta, nello svolgimento del servizio di trasporto e per tutta la durata del contratto, deve garantire l'utilizzo e il mantenimento in efficienza delle unità navali specificate per il servizio e presentate in sede di offerta nonché rispondenti alle caratteristiche di cui al Capitolato Tecnico.

3. L'esercizio del servizio di collegamento marittimo in oggetto, deve essere svolto secondo il Programma di esercizio, i Livelli tariffari e le modalità specificate dettagliatamente nel Capitolato Tecnico e nell'offerta tecnica. Inoltre, la Ditta dovrà rispettare gli Obblighi di Servizio Pubblico (OSP) come individuati nel Capitolato Tecnico.

4. I mezzi navali indicati dovranno rimanere, per l'intera durata del servizio, nella piena disponibilità della Ditta che li destinerà esclusivamente al servizio oggetto del presente contratto.

ART. 3

MODIFICHE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO

1. E' facoltà della Regione – richiedere variazioni degli orari, delle frequenze e dei periodi di cui alle tabelle nel Capitolato Tecnico, per fronteggiare eventuali esigenze di pubblica utilità.

2. Se durante l'esecuzione del presente contratto, dovessero manifestarsi esigenze di pubblica utilità che necessitano di estendere o ridurre il servizio, non oltre la misura di 1/5 (quinto d'obbligo) dell'importo contrattualizzato, è fatto obbligo alla

Ditta di assumere l'onere entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, salva l'applicazione delle stesse condizioni di prezzo e di servizio alle maggiori o minori miglia marine di percorrenza.

3. Qualsiasi variazione del programma d'esercizio deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione appaltante. In caso di necessità e urgenza debitamente documentate, la variazione del programma d'esercizio deve essere comunicata all'amministrazione appaltante entro le 24 ore successive per l'autorizzazione di cui alla prima parte del presente comma. Le modificazioni del programma d'esercizio sia in aumento che in diminuzione non possono superare, per ciascun anno di durata del contratto, il 20% del totale delle miglia-anno individuate per il servizio.

4. Nel caso dovesse sorgere l'esigenza, per motivi di pubblico interesse, di sospendere temporaneamente, parzialmente o totalmente, il servizio oggetto del presente contratto, la Regione provvederà a comunicare la predetta circostanza alla Ditta, per iscritto e nel termine di 15 giorni antecedenti la sospensione; in tal caso verrà decurtato dal compenso dovuto l'importo relativo al periodo di sospensione.

5. In ogni caso di estensioni, di riduzioni o sospensioni del servizio, richieste dalla Regione, il corrispettivo spettante alla Ditta è rideterminato in base al prezzo unitario migliatico. Il prezzo unitario-miglio è determinato dividendo il prezzo di aggiudicazione per il numero di miglia risultanti dal capitolato tecnico.

ART 4

TARIFFE APPLICABILI

1. Le tariffe massime applicabili dalla Ditta sono indicate nel Capitolato Tecnico e dovranno rispettare le agevolazioni o le riduzioni ivi previste. Qualora la Ditta abbia proposto in sede di offerta (allegata al presente contratto) tariffe migliorative per le

merci, si applicano le riduzioni ivi previste.

2. I ricavi della vendita dei titoli di viaggio e ogni altro ricavo accessorio sono attribuiti alla Ditta.

3. Nel periodo di esecuzione del servizio la Regione ha facoltà di modificare le tariffe applicate ai sensi della vigente normativa.

ART 5

DURATA DEL SERVIZIO

1. La durata del servizio viene fissata in 6 (sei) anni a decorrere dal primo giorno della sottoscrizione del contratto.

2. Ove alla data di scadenza del contratto di servizio relativo al presente appalto non fosse stato individuato il nuovo soggetto affidatario, la Ditta è tenuta a garantire la prosecuzione del servizio fino all'individuazione del nuovo soggetto. In tal caso il corrispettivo è fissato sulla base del prezzo determinato in sede di vigenza contrattuale e riportato nel presente contratto.

ART 6

IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo annuo per lo svolgimento del servizio di cui al presente appalto è fissato per il **Lotto 1** in Euro _____,000,00 (_____ milioni/00) al netto dell'IVA al 10%, per ciascuno anno di vigenza contrattuale e per un importo complessivo pari ad Euro _____,000.000,00 (_____ milioni/00) al netto dell'IVA al 10%, come da offerta economica allegata al presente contratto; per **Lotto 2** in Euro _____,000,00 (_____ milioni/00) al netto dell'IVA al 10%, per ciascuno anno di vigenza contrattuale e per un importo complessivo pari ad Euro _____,000.000,00 (_____ milioni/00) al netto dell'IVA al 10%, come da offerta economica allegata al presente contratto. Il corrispettivo dell'appalto è onnicomprensivo di ogni costo,

spesa o onere connesso, inclusi gli obblighi di previdenza, assistenza, sicurezza, e/o

altre spese sostenute dalla Ditta nello svolgimento del servizio, ove non previste nel presente contratto.

2. A far data dal secondo anno di vigenza del contratto di servizio, alla Ditta è riconosciuta la revisione annuale del prezzo pattuito secondo le modalità previste nell'art. 115 del Codice dei contratti in base anche all'indice del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo dell'intera collettività, indicato dall'ISTAT (Indice FOI).

3. La revisione del prezzo contrattuale, secondo l'indice ISTAT di cui sopra e dietro esplicita e tempestiva richiesta della Ditta, avrà decorrenza a far data dal mese successivo alla scadenza del primo anno di vigenza del contratto.

ART. 7

PAGAMENTI E OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

FINANZIARI

1. I pagamenti del servizio verranno effettuati dietro la presentazione delle fatture e con le modalità appresso specificate e nel rispetto della legge e del regolamento di Contabilità Generale dello Stato.

2. Il pagamento del servizio avverrà mediante la corresponsione dell'importo annuo, secondo l'offerta globale economica presentata dalla Ditta, da erogare in rate, di pari importo, trimestrali posticipate, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio, così come previsto al successivo art. 19, da parte della Ditta.

3. Ciascuna fattura dovrà essere corredata dalla documentazione attestante l'attività svolta dalla Ditta ed accompagnata da una dichiarazione con la quale il responsabile legale della Ditta attesti che le "prestazioni sono avvenute regolarmente" e che pertanto potrà darsi luogo alla liquidazione dei relativi importi. In

caso contrario la dichiarazione dovrà attestare che, nel corso delle prestazioni indicate nelle fatture, si sono avute modifiche al programma di servizio, ovvero che la Ditta è incorsa in inadempimento e rilievi per i quali si dovrà ricorrere alle penali contrattuali, fatta salva ogni azione di ulteriori danni subiti.

4. La Regione procederà al pagamento delle fatture entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse e delle dichiarazioni richieste al precedente comma 3 e comunque dopo l'acquisizione del documento (DURC) che attesti la regolarità contributiva e retributiva.

5. Gli eventuali conguagli derivanti dalla modificazione del programma di esercizio, in base a quanto stabilito all'art. 3 del presente contratto, sono effettuati semestralmente.

6. Parimenti, con cadenza semestrale, saranno decurtate dal corrispettivo le eventuali penalità di cui all'art. 16 del presente contratto.

7. La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

2. La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia di Cagliari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

8. La Regione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 8 - DISPONIBILITÀ DEI MEZZI NAUTICI

1. Si ribadisce che la Ditta, al momento della stipula del contratto, deve aver comprovato la piena disponibilità dei mezzi navali, idonei alla regolare esecuzione del

servizio oggetto dell'appalto ed offerti per lo svolgimento dello stesso, attraverso la documentazione che attesti la proprietà o altro valido titolo convenzionale, tali da permettere il loro immediato utilizzo.

2. La Ditta, al fine di garantire il servizio di trasporto pubblico, in caso di indisponibilità del mezzo navale offerto, dovuta a manutenzione straordinaria, avaria, guasti o altre cause non dovute a condizioni avverse meteo – atmosferiche e che non consentono l'espletamento del servizio, si obbliga entro 24 (ventiquattro) ore a sostituirlo temporaneamente per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni annui (anche non consecutivi) con un mezzo navale che presenti i requisiti tecnici minimi previsti nel Capitolato Tecnico, oltre il quale si applicherà la penale di cui all'art. 16, comma 1, lett. d) per ogni giorno di sostituzione temporanea.

3. Nei casi previsti al comma precedente che richiedano una sosta prolungata della nave superiore a 30 giorni consecutivi ed in ogni caso di manutenzione ordinaria programmata, la Ditta si obbliga a sostituire l'unità navale impiegata per il servizio con un mezzo sostitutivo che presenti caratteristiche analoghe (equivalenti o superiori) a quello normalmente utilizzato, previa autorizzazione della Regione con particolare riferimento alle caratteristiche del mezzo sostitutivo e al tempo necessario per i lavori di manutenzione.

3. Nell'ipotesi di manutenzione annuale/ordinaria, sul mezzo nautico normalmente utilizzato per il servizio, la Ditta potrà procedere alla stessa – salvo oggettiva impossibilità - esclusivamente nel periodo ottobre-aprile e previa autorizzazione rilasciata dalla Regione.

ART. 9 - CAUZIONI E GARANZIE

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, la Ditta ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti garanzia fidejussoria definitiva

di Euro: _____ pari al _____ % dell'importo contrattuale, ridotta del 50% ai sensi del comma 7 dell'art. 40 del succitato Codice dei contratti a mezzo di polizza fidejussoria n° _____ emessa dalla _____, in data _____, in atti.

2. La cauzione è progressivamente svincolata con le modalità previste all'art. 113 sopra citato.

3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte della Ditta, la Regione avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

4. La Regione può richiedere alla Ditta la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere alla Ditta.

5. Qualora si verificassero da parte della Ditta, nel corso dell'esecuzione gravi inadempimenti contrattuali tali da incorrere nella risoluzione anticipata del contratto, di cui al successivo art. 17 del presente contratto, la Regione procederà all'incameramento della cauzione, senza obbligo di diffida o procedimento giudiziario e salvo il diritto della Regione ad adottare il risarcimento del maggiore danno.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

1. La Ditta, oltre le normali responsabilità e relative obbligatorie coperture assicurative di cui agli artt. 514 e ss. Codice Navigazione, è responsabile di tutti gli eventuali danni cagionati alla Regione, al personale navigante operante a bordo delle unità navali impiegate nel servizio oggetto del presente appalto, ai trasportati, a terzi in genere e ai veicoli trasportati, anche se non imputabili alla responsabilità della Ditta medesima, comunque derivanti, per causa o nel corso della esecuzione del servizio di trasporto marittimo o nello svolgimento di ogni altra attività con esso direttamente o indirettamente collegata.

2. La Ditta ha presentato idonea polizza assicurativa n° _____ emessa dalla _____, in data _____, in atti che comprende ogni rischio di responsabilità civile per i danni arrecati comunque a cose o persone nell'espletamento del servizio, sollevando la Regione da ogni responsabilità.

3. In particolare, la Ditta assume ogni più ampia responsabilità al riguardo e solleva la Regione, nonché gli Enti proprietari e/o gestori delle strutture ove siano ubicate basi di stazionamento e di approdo delle unità navali, da ogni responsabilità e ogni azione di rivalsa, diretta o indiretta, intentabile nei confronti degli stessi. Nella copertura assicurativa sono compresi anche i rischi derivanti da malore, colpa grave, da operazioni e manovre di sbarco ed imbarco, da operazioni di manutenzione e approvvigionamento di carburante, e quant'altro.

4. Il numero delle persone e dei veicoli cui si riferisce la copertura assicurativa non deve essere inferiore al numero di persone e veicoli trasportabili da ciascuna unità navale impiegata nel servizio, qualunque sia il tipo e per qualsiasi motivo l'esercente l'abbia posta in servizio.

5. Le polizze devono essere cumulabili con altre eventuali coperture assicurative.

6. La Ditta ha presentato idonea polizza per un'adeguata copertura assicurativa per le strutture fisse e mobili a terra adibite a biglietterie n° _____ emessa dalla _____, in data _____, in atti, che prevede una copertura CAR (contractor's all risk) efficace per l'intera durata del contratto.

7. Ciascuna unità navale impiegata nel servizio è coperta da idonea assicurazione.

ART 11 - OBBLIGHI DELLA DITTA

1. La Ditta deve rispettare le prescrizioni e le normative riguardanti le navi, gli equipaggi, le attrezzature utilizzate ed al contempo provvedere, a proprie spese e senza chiedere alla Regione la revisione del presente contratto, ad uniformarsi ad ogni ulteriore disposizione emanata in materia.

2. La Ditta deve osservare nei riguardi dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio in oggetto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti in materia di lavoro, di assistenza, di previdenza ed assistenza sociale e rispettare i precetti delle norme dettate per l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

3. In ogni caso, la Regione non assume alcuna responsabilità in seguito ai rapporti che si instaureranno tra la Ditta ed il personale da questa dipendente.

4. La Ditta è tenuta ad applicare nei confronti dei lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto nei contratti collettivi nazionali di lavoro, e dai contratti territoriali ed integrativi, se esistenti, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto; nonché all'osservanza delle condizioni stabilite dallo Stato Ospitante in materia di equipaggio, emanate dallo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento CEE 3577/92.

5. La Ditta si impegna di dotare il mezzo, al fine di garantire la sicurezza della navigazione, di unità di equipaggio pari a quelle stabilite dalle competenti autorità marittime per navi similari di bandiera nazionale.

6. Ogni due anni si ridefiniranno eventualmente i termini dei rapporti contrattuali con la Ditta in caso di oggettive difficoltà o discontinuità nell'applicazione o nel perseguimento, nel corso del contratto, degli standard qualitativi e quantitativi sottoscritti nel presente contratto.

7. La Ditta ha l'obbligo di fornire annualmente gli elementi ed i dati di base sull'esercizio svolto ai fini della predisposizione del rendiconto consuntivo.

La ditta aggiudicataria è tenuta, per l'intera durata del contratto:

a) a comunicare tempestivamente alla Regione ogni eventuale variazione relativa alla sede legale, allo statuto, all'atto costitutivo ed alla composizione societaria;

b) a trasmettere, in copia conforme, i bilanci d'esercizio della linea oggetto dell'appalto approvati successivamente alla stipula del presente contratto;

c) a predisporre un sistema informativo aziendale comprensibile, attendibile e adeguato alle esigenze di programmazione e controllo di gestione e conforme alle prescrizioni fissate dalla Regione. In particolare si impegna a tenere contabilità separate per aree strategiche d'affari al fine di tenere distinti i componenti reddituali afferenti al servizio oggetto dell'appalto dagli altri componenti reddituali.

d) a fornire tutte le altre informazioni sulla gestione e sull'organizzazione aziendale richieste dalla Regione;

e) a fornire tabelle di armamento e ruoli di equipaggio regolarmente approvati;

f) ad adottare la Carta dei servizi, redatta secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 27 gennaio 1994 e nel rispetto delle eventuali direttive di indirizzo approvate dalla Giunta.

g) ad adottare tutte le misure poste in essere per rendere conformi le navi agli orientamenti sulla sicurezza delle Persone a Mobilità Ridotta (PMR) ai sensi della Circolare N. 10/SM Prot. 151 del 04/01/2007.

8. La Ditta è tenuta ad esibire, a richiesta della Regione, la documentazione che comprovi il rispetto di tutti gli obblighi indicati ai punti precedenti.

9. La Ditta si obbliga a garantire, senza oneri aggiuntivi a carico della Regione, il trasporto del personale e dei veicoli regionali diretti, per servizio, da e per La Carloforte (per il Lotto 1) e La Maddalena (per il Lotto 2).

ART 12 - ACCOGLIENZA PASSEGGERI E VISIBILITÀ DEL SERVIZIO

1. La Ditta deve predisporre adeguate strutture, situate nei Porti interessati, di accoglienza, informazione e biglietteria per l'utenza del servizio in oggetto e se possibile un punto di ricovero-riparo per i passeggeri in attesa di imbarco.

2. La Ditta deve garantire l'impiego di personale con adeguata competenza ed esperienza conseguita nello specifico settore del trasporto marittimo passeggeri, regolarmente iscritto nelle corrispondenti matricole.

3. La Ditta deve dotarsi di idonea struttura telematica per la prenotazione ed acquisto dei titoli di viaggio anche on-line.

4. Per l'intera durata del servizio la Ditta sarà obbligata all'apertura degli sportelli destinati alla vendita dei titoli di viaggio almeno un'ora prima della partenza del mezzo destinato al servizio. La Ditta deve garantire la presenza dell'indicazione degli orari del servizio nei porti e negli approdi.

5. La Ditta deve provvedere ad identificare le navi e tutto il materiale di comunicazione e informazione con simboli grafici relativi al servizio recanti il logo regionale assieme alla scritta "Regione Autonoma della Sardegna" e la comunicazione del servizio, secondo le modalità stabilite dalla Regione ed in maniera tale si evinca inequivocabilmente che la Regione finanzia la fornitura del servizio.

6. La Ditta deve comunque comunicare, entro un'ora dall'orario di partenza stabilito, la soppressione della corsa.

ART 13 - PULIZIA DEI MEZZI NAVALI

1. La pulizia dei mezzi navali, in conformità alla normativa, sarà a cura e spese della Ditta.

2. La Ditta deve effettuare tutte le operazioni di manutenzione e pulizia dei mezzi nel rispetto delle norme in materia di tutela ambientale e stoccaggio e

smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, con particolare riferimento all'area protetta del Parco dell'arcipelago de La Maddalena.

3. La Ditta, in particolare, deve provare il regolare smaltimento e temporaneo stoccaggio di vari oli, prodotti petroliferi, rifiuti di impianto di varia natura derivanti dalle operazioni di esercizio e di manutenzione svolte nei mezzi navali.

ART 14 - SCIOPERO

1. In caso di mancata effettuazione del servizio per sciopero, la Ditta deve tempestivamente avvertire la Regione e l'utenza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

2. Il corrispettivo economico spettante alla Ditta è ridotto proporzionalmente per ogni miglio percorso in meno in base al prezzo unitario-miglio di cui all'articolo 3.

ART 15 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, è fatto divieto di subappaltare anche in parte il servizio oggetto del presente contratto.

ART 16 - PENALITÀ E VARIAZIONI CORRISPETTIVO

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18 del presente contratto, in caso di temporaneo mancato svolgimento del servizio, mancata effettuazione di corse, difformità nell'esecuzione del servizio a quanto previsto dal Capitolato Tecnico e dall'offerta tecnica, la Regione applicherà alla Ditta una penale pari a:

a) Qualora a causa di avverse condizioni meteorologiche che non consentano la navigazione in condizioni di massima sicurezza ovvero a causa di altri comprovati motivi di forza maggiore, venga percorso un numero di miglia inferiore rispetto a quello annualmente previsto nel presente contratto, la Regione applica alla Ditta una riduzione del corrispettivo annuo pattuito calcolata relativamente ai costi variabili nella misura del 15% del costo della singola corsa.

b) Qualora a causa di manutenzioni ed avarie venga percorso un numero di miglia giornaliera inferiore rispetto a quello previsto nel presente contratto di servizio, la Regione applica alla Ditta una penale pari all'1,5 (uno virgola cinque) volte il prezzo unitario migliatico per ogni miglio in meno percorso.

c) Altresì, nel caso di totale mancata effettuazione del servizio giornaliero, la Regione applica alla Ditta una penale pari a 2,5 (due virgola zero) volte il prezzo unitario migliatico per ogni miglio in meno percorso.

d) Al di fuori dei casi previsti all'art. 8, comma 1, l'utilizzo di un natante non autorizzato avente le caratteristiche inferiori rispetto a quelle del natante sostituito, la Regione applica una penale pari a 0,5 (zero virgola cinque) volte l'importo netto contrattuale giornaliero, per ogni giorno di utilizzazione del mezzo.

e) In caso di utilizzo del natante destinato all'espletamento dei collegamenti oggetto della gara per effettuare differenti collegamenti senza la preventiva autorizzazione della Regione, si applica la penale pari all'0,5% (zero cinque per cento) dell'importo netto del contratto di cui al precedente art. 6, per ogni giorno di inadempimento del relativo obbligo;

f) In caso di servizio svolto in modo difforme rispetto a quanto previsto nel programma d'esercizio la Regione applica una sanzione di importo pari a 0,5 (zero virgola cinque) volte l'importo netto contrattuale giornaliero, per ogni giorno di irregolare effettuazione, anche parziale, del servizio.

g) In caso di ritardo nell'effettuazione delle comunicazioni previste all'art. 11, comma 7, all'art. 19, commi 5, 7 e 8, la Regione applica una penale pari a l'0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'importo netto del contratto di cui al precedente art. 6, per ogni giorno di ritardo.

h) In caso di violazione degli altri obblighi di cui al presente contratto la Regione

applica una penale pari a l'0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'importo netto del contratto di cui al precedente art. 6, per ogni giorno di inadempimento dei relativi obblighi.

j) l'1‰ (uno per mille) dell'importo netto del contratto di cui al precedente art. 6, per ciascun vincolo o prescrizione non sanzionato ai sensi delle precedenti lettere.

2. L'applicazione complessiva delle penali di cui al presente articolo non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto del contratto di cui al precedente art. 6.

3. La Regione, successivamente al procedimento sanzionatorio di cui al punto d), diffida la Ditta ad adempiere agli obblighi contrattuali nei tempi a essa stabiliti ed in caso di ingiustificato mancato assolvimento, procede alla risoluzione del contratto, nelle modalità di cui al successivo art. 18.

ART 17 - RECESSO DAL CONTRATTO

1. La Ditta non può esercitare il diritto di recesso nei confronti della Regione, se non nelle ipotesi di giusta causa, al sopravvenire della quale è tenuta a darne immediata comunicazione alla Regione, adottando ogni possibile accorgimento atto a limitare il pregiudizio di quest'ultima. La Regione si riserva ragione di eventuale rivalsa nei modi di legge nei confronti della Ditta.

2. Il recesso della Ditta, sempreché non determini grave pregiudizio alla prosecuzione del servizio e per il quale si potrà concordare un termine differente, ha effetto dal giorno del ricevimento da parte della Regione della comunicazione del recesso da effettuarsi con lettera raccomandata a.r..

3. La Regione, inoltre, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico e/o per giusta causa, nel rispetto delle disposizioni di legge, in tutto o in parte del

contratto. In tali ipotesi la Regione si obbliga al pagamento, anche a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 241/1990 e s.m., delle prestazioni eseguite purché realizzate correttamente ed a regola d'arte.

4. Il recesso della Regione ha effetto dal giorno in cui viene comunicato alla Ditta con lettera raccomandata a.r.; a partire dalla suindicata data di efficacia del recesso, la Ditta è tenuta a cessare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

5. E' escluso il diritto della Ditta ad ogni eventuale ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

6. Qualora la Ditta interrompa, senza giustificato motivo, la prestazione conferita e rifiuti la prosecuzione della stessa, dalla liquidazione del compenso spettante fino a quel momento, saranno dedotte le somme in misura tale da compensare tutti i danni e le maggiori spese sostenute o da sostenere da parte della Regione in seguito a tale fatto.

7. Per quanto non espressamente disciplinato si richiama l'applicazione dell'art. 2237 e collegati del codice civile.

ART 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Regione è in facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del cod. civ., qualora, ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso d'opera, si verifichi anche uno soltanto dei seguenti casi:

a) superamento del limite massimo di applicazione delle penali alla Ditta, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo netto del contratto di cui al precedente art. 16.

b) totale sospensione del servizio;

c) grave negligenza o frode nella esecuzione del servizio;

d) violazione delle prescrizioni relative alla sicurezza della navigazione;

e) subappalto totale o parziale del servizio da parte della Ditta;

f) sopravvenuta situazione di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, di concordato preventivo o di altre situazioni equivalenti a carico della Ditta.

2. Altresì trova applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

3. La risoluzione del contratto in oggetto, sarà comunicata alla Ditta da parte della Regione, con preavviso di quarantotto ore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, previa contestazione scritta e decorso il termine di 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

4. In caso di risoluzione anticipata del contratto, per le motivazioni sopra indicate, la Regione incamererà la cauzione a titolo di penale e procederà all'azione di rivalsa in danno della Ditta.

5. In caso di risoluzione del contratto, la Regione si riserva il diritto di affidare a terzi la realizzazione di quanto necessario al regolare completamento del servizio, con addebito a carico della Ditta dell'eventuale maggior costo sostenuto e di tutte le spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un esatto adempimento. L'esecuzione in danno non esonera la Ditta dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la risoluzione.

6. L'eventuale affidamento a terzi del completamento del servizio sarà comunicato alla Ditta inadempiente con indicazione del nuovo affidatario, dei nuovi termini di esecuzione e del relativo importo.

7. La Regione ha, inoltre, facoltà di differire l'erogazione dell'eventuale saldo dovuto al momento della risoluzione, in attesa di quantificare il danno che la Ditta

sarà tenuta a risarcire, onde procedere, conseguentemente, all'eventuale trattenimento delle somme corrispondenti.

8. L'importo della cauzione a titolo di penale ed ogni altro credito vantato dalla Regione nei confronti della Ditta, in dipendenza del presente appalto, costituirà credito privilegiato, ai sensi del Libro terzo, Titolo IV, Capo I, Codice Navigazione, prevalente su ogni altro.

ART 19 - CONTROLLO E SORVEGLIANZA DEL SERVIZIO

1. La Regione è competente sul controllo e sulla sorveglianza della corretta esecuzione del servizio e il rispetto da parte della Ditta degli obblighi contrattuali.

2. La Ditta, infatti, dovrà permettere ai funzionari o incaricati dalla Regione il libero accesso a bordo delle unità impiegate, per l'effettuazione dei controlli orientati a verificare la regolare esecuzione del servizio e l'integrale rispetto di tutti gli altri obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto, eventualmente supportati da tecnici e da funzionari di altri uffici della pubblica amministrazione competenti per materia.

3. La Regione si riserva la facoltà di verificare la velocità della nave impiegata per l'esecuzione del servizio, oggetto del presente appalto, attraverso l'esercizio di prove in mare.

4. Le eventuali verifiche e controlli potranno svolgersi, anche alla presenza di incaricati della Ditta che potranno essere chiamati a controfirmare i relativi verbali.

5. La Ditta, in relazione al servizio svolto, dovrà compilare giornalmente specifici report su modelli e/o fogli elettronici e/o database predisposti dalla Regione ed inviarli alla stessa con cadenza settimanale. Tali report dovranno contenere, oltre i dati necessari per il monitoraggio qualitativo e quantitativo del servizio, anche quelli di seguito indicati per la verifica della regolare esecuzione del servizio.

6. La Ditta dovrà dotarsi di un Responsabile di Esercizio che risponda della regolarità e sicurezza nello svolgimento del servizio.

7. Al fine di permettere la puntuale verifica della regolare esecuzione del servizio, la Ditta dovrà consegnare via fax settimanalmente alla Regione, anche estratti del giornale nautico di tutte le unità navali impiegate, sottoscritti dai Comandanti di bordo e vistati dalle Capitanerie di Porto competenti per territorio ed in regola con le norme sul bollo, relativamente al servizio oggetto del presente appalto.

Gli estratti devono indicare gli scali effettuati, le miglia percorse, il numero di passeggeri (distinti tra residenti e non, categorie agevolate etc.), di veicoli trasportati distinti per tipologia, gli orari di partenza e arrivo ed i motivi che abbiano determinato eventuali cancellazioni di corse, nonché sospensioni e ritardi superiori a 15 minuti.

8. La Ditta, inoltre, dovrà:

a) fornire agli organi preposti alla vigilanza e al controllo tutte le informazioni richieste di carattere tecnico, gestionale e finanziario relative ai servizi esercitati;

b) impiegare personale di adeguata competenza ed esperienza conseguita nello specifico settore del trasporto marittimo passeggeri e veicoli, regolarmente iscritto nelle corrispondenti matricole.

ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E INCEDIBILITA' DEI

CREDITI E DEI DEBITI

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena nullità.

2. I crediti e i debiti derivanti dal presente contratto non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso se non previa autorizzazione scritta dei contraenti.

ART: 21 - USO DELLA LINGUA ITALIANA

1. Le parti si danno atto che ogni rapporto tra loro intercorrente durante il

perfezionamento e l'esecuzione del contratto e di successivi eventuali contratti sarà intrattenuto esclusivamente in lingua italiana.

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico della Ditta tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, bollo, copia e registrazione del presente atto e non espressamente accollati alla Regione.

ART. 23 - RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 07.08.1990 n. 241 e del Disciplinare di gara, il Direttore dell'esecuzione del contratto è individuato nella persona del Direttore del Servizio degli appalti e gestione dei sistemi di trasporto dell'Assessorato regionale dei Trasporti.

ART. 24 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. La Regione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, informa la Ditta che tratterà i dati personali inerenti il presente appalto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari in materia.

ART 25 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. La risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura che dovessero derivare in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, sia durante l'esecuzione che successive alla sua scadenza, e qualora non sia possibile comporre bonariamente in via amministrativa, sarà deferita, in via esclusiva, al foro competente in Cagliari.

2. In presenza di controversie e fino alla composizione delle medesime, ai sensi del presente articolo, il contratto di servizio rimane valido e le prestazioni vengono eseguite da ciascuna delle parti senza interruzioni.

3. E' escluso, in caso di controversia tra la Regione e la Ditta, il ricorso alla competenza arbitrale.

ART. 26 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, dagli atti di gara tutti in esso richiamati, si applica quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale e dalle ulteriori disposizioni in materia vigenti e, in difetto, dal Codice Civile.

2. Trattandosi di prestazione soggetta all'imposta sul valore aggiunto, la presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, e viene indicata nel repertorio dei contratti soggetti a registrazione solo in caso d'uso.

Per la Regione

Per la Società

Il Direttore del Servizio

Il Rappresentante Legale

F.to

F.to

Il presente contratto viene sottoscritto in triplice copia originale. -----

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c., la Società dichiara di approvare ed espressamente accetta le condizioni contenute nei seguenti articoli: -----

INDICE

VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

ART 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO

ART. 3 - MODIFICHE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO

ART. 4 - TARIFFE APPLICABILI

ART. 5 - DURATA DEL SERVIZIO

ART. 6 - IMPORTO DELL'APPALTO

ART. 7 - PAGAMENTI E OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

FINANZIARI

ART. 8 - DISPONIBILITÀ DEI MEZZI NAUTICI

ART. 9 - CAUZIONI E GARANZIE

ART. 10 - RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

ART. 11 - OBBLIGHI DELLA DITTA

ART. 12 - ACCOGLIENZA PASSEGGERI E VISIBILITÀ DEL SERVIZIO

ART. 13 - PULIZIA DEI MEZZI NAVALI

ART. 14 - SCIOPERO

ART. 15 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

ART. 16 - PENALITÀ E VARIAZIONI DEL CORRIPSETTIVO

ART. 17 - RECESSO DAL CONTRATTO

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 19 - CONTROLLO E SORVEGLIANZA DEL SERVIZIO

ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CEDIBILITA' DEI DEBITI E

DEI CREDITI

ART. 21 - USO DELLA LINGUA ITALIANA

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI

ART. 23 - RESPONSABILE DEL CONTRATTO

ART. 25 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ART. 25 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

ART. 26 - NORME DI RINVIO

ALLEGATI AL PRESENTE CONTRATTO:

D) OFFERTA ECONOMICA

E) OFFERTA TECNICA

F) CAPITOLATO TECNICO

Per la Società Il Rappresentante Legale

F.to

Il Direttore del Servizio (D.ssa Antonella Giglio) _____